



Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo
Area IV. Diritti Civili, Immigrazione e Asilo

Catania, data del protocollo

All.: 1

Al Sig. Commissario Straordinario
della Città Metropolitana di

CATANIA

Ai Sigg. Sindaci e ai Commissari Straordinari
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Oggetto: Eventi bellici in corso in Ucraina. Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n.873 del 6 marzo 2022.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza relativa all'attuale crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina.

In conseguenza dell'aggravarsi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre prossimo, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

OCDPC n. 872

Nel contesto di tale emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha adottato una prima ordinanza, la n. 872 (di seguito OCDPC 872), del 4 marzo u.s., recante disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Con l'OCDPC 872 viene, in primo luogo, definito il modello dell'emergenza, con riferimento ai compiti di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale e dei sistemi regionali di protezione civile.



Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo

Area IV - Diritti Civili, Immigrazione e Asilo

Riguardo al livello centrale, si segnala l'istituzione (art. 1), ai fini di un più efficace raccordo delle diverse attività, di un apposito Comitato, di cui fanno parte, per ciò che concerne le articolazioni dicasteriali, il Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione e il Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Con riferimento all'attività di accoglienza, l'articolo 3 dell'OCDPC 872 ribadisce la centralità del ruolo attribuito in materia ai Pretetti, riconducendo tali attività alle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e, dunque, al generale principio di *"leale collaborazione tra i livelli di governo interessati"*, sancito dall'art. 8 del medesimo decreto.

In proposito, vanno anche evidenziate le disposizioni di rango primario, introdotte dall'art. 3 del decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16, che concorrono a delineare il perimetro d'azione dei Prefetti in relazione all'emergenza in corso, specificamente per i profili dell'accoglienza.

Dette disposizioni, infatti, stabiliscono:

- un primo rafforzamento della rete nazionale di accoglienza, con l'implementazione di circa 5 mila nuovi posti per i CAS, e di 3 mila disponibilità aggiuntive della rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI (commi 1 e 2);
- l'estensione anche ai profughi ucraini della riserva di posti della rete SAI incrementata a seguito della crisi afghana e destinata, in base a precedenti provvedimenti legislativi, esclusivamente ai profughi provenienti da quell'area (commi 3 e 4);
- l'accesso da parte dei profughi ucraini alle strutture CAS/SAI anche in assenza della qualità di richiedente protezione internazionale o di altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Allo stesso fine di ampliare e potenziare gli strumenti a disposizione dei Prefetti, l'art. 3, comma 2, dell'OCDPC 872 attribuisce ai medesimi la facoltà di attivare nuovi posti CAS anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021.

Tale facoltà trova il suo presupposto nell'ipotesi di massicci afflussi o di particolari criticità, non solo conclamate, ossia effettivamente verificatesi, ma anche solamente previste, ossia concretamente ipotizzabili sulla base del generale andamento dei flussi di ingresso che dovessero registrarsi.



Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo

Area IV - Diritti Civili, Immigrazione e Asilo

In questa fase è pertanto fondamentale acquisire dalle SS.LL. la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative idonee; a tal fine si ribadisce quanto già richiesto con prefettizia n. 0026099 dello scorso 3 marzo relativamente alla ricognizione delle disponibilità di accoglienza che ogni rispettivo territorio offre.

Si fa presente che le offerte di disponibilità alloggiative a titolo gratuito, anche provenienti da persone fisiche, non richiedono la piena conformità delle offerte agli standard prestazionali stabiliti in relazione ai posti della rete CAS/SAI. Diversamente, tale conformità potrà essere richiesta, e previamente accertata, qualora venga a cessare il carattere gratuito delle offerte, in conseguenza della loro attrazione nella rete di accoglienza pubblica.

L'art. 3, infine, detta una disposizione di "chiusura" al comma 4, in forza della quale eccezionali esigenze che dovessero richiedere un'integrazione delle disponibilità alloggiative, non fronteggiabili con quelle esistenti nella rete CAS/SAI, nè risolvibili avvalendosi delle misure speditive messe a disposizione dei Prefetti, potranno essere rappresentate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito degli organismi di coordinamento, al fine di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e di assistenza temporanea.

Si evidenzia che tale supporto si configura come misura da adottare sia quando occorra ospitare persone in transito, non interessate cioè ad una significativa permanenza su quel territorio, sia ancora nelle more del reperimento di posti aggiuntivi CAS/SAI in caso, come detto, di insufficienza dei medesimi.

Un'ulteriore misura diretta a favorire l'incremento della capacità ricettiva del sistema nazionale di accoglienza, è quella prevista dall'art. 8 dell'OCDPC 872.

Tale norma consente l'accelerazione delle procedure dirette all'attivazione, da parte degli enti locali, dei posti della rete SAI, che potranno essere reperiti anche in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 36 e da 59 a 65 del D.Lgs. n. 50/2016) rimanendo ferma, tra l'altro, l'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia.

Inoltre, lo stesso art. 8, comma 2, stabilisce, ai fini dell'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), la deroga ad alcune disposizioni delle Linee guida allegate al decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019.



Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo

Area IV Diritti Civili, Immigrazione e Asilo

In questa fase è pertanto fondamentale acquisire dalle SS.LL. la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative idonee; a tal fine si ribadisce quanto già richiesto con prefettizia n. 0026099 dello scorso 3 marzo relativamente alla ricognizione delle disponibilità di accoglienza che ogni rispettivo territorio offre.

Si fa presente che le offerte di disponibilità alloggiative a titolo gratuito, anche provenienti da persone fisiche, non richiedono la piena conformità delle offerte agli standard prestazionali stabiliti in relazione ai posti della rete CAS/SAI. Diversamente, tale conformità potrà essere richiesta, e previamente accertata, qualora venga a cessare il carattere gratuito delle offerte, in conseguenza della loro attrazione nella rete di accoglienza pubblica.

L'art. 3, infine, detta una disposizione di "chiusura" al comma 4, in forza della quale eccezionali esigenze che dovessero richiedere un'integrazione delle disponibilità alloggiative, non fronteggiabili con quelle esistenti nella rete CAS/SAI, nè risolvibili avvalendosi delle misure speditive messe a disposizione dei Prefetti, potranno essere rappresentate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito degli organismi di coordinamento, al fine di reperire soluzioni urgenti di alloggio e di assistenza temporanea.

Si evidenzia che tale supporto si configura come misura da adottare sia quando occorra ospitare persone in transito, non interessate cioè ad una significativa permanenza su quel territorio, sia ancora nelle more del reperimento di posti aggiuntivi CAS/SAI in caso, come detto, di insufficienza dei medesimi.

Un'ulteriore misura diretta a favorire l'incremento della capacità ricettiva del sistema nazionale di accoglienza, è quella prevista dall'art. 8 dell'OCDPC 872.

Tale norma consente l'accelerazione delle procedure dirette all'attivazione, da parte degli enti locali, dei posti della rete SAI, che potranno essere reperiti anche in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 36 e da 59 a 65 del D.Lgs. n. 50/2016) rimanendo ferma, tra l'altro, l'osservanza del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con conseguente obbligo di acquisire la documentazione antimafia.

Inoltre, lo stesso art. 8, comma 2, stabilisce, ai fini dell'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), la deroga ad alcune disposizioni delle Linee guida allegate al decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019.



Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo

Area IV. Diritti Civili, Immigrazione e Asilo

Al riguardo, giova rammentare come la competente Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno abbia predisposto un documento informativo, redatto in lingua ucraina, inglese e italiana, contenente le istruzioni salienti ai fini dell'indirizzamento dei profughi verso le strutture presso le quali potranno effettuare lo screening sanitaria previsto.

Tale documento, che contiene anche indicazioni per la regolarizzazione della presenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, nonché per l'accesso al circuito di accoglienza, verrà nelle prossime ore messo a disposizione delle articolazioni di polizia di frontiera territorialmente interessate, per la relativa diffusione, e sarà pubblicato sui siti istituzionali della Polizia di Stato.

Riguardo al tema dell'accoglienza, si precisa che, a mente dell'art.2 dell'OCDPC 873, i profughi ucraini potranno accedere ai posti CAS/SAI previa effettuazione, nelle 72 ore antecedenti al loro accesso, di tampone molecolare con esito negativo, ovvero di tampone antigenico, con esito negativo, nelle 48 ore antecedenti al predetto accesso.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'OCDPC 873, i profughi ucraini sono tenuti all'osservanza del regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive al loro ingresso nel territorio nazionale, con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 2 prevede che anche i profughi ucraini effettuino la quarantena di cinque giorni prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, esplicitamente richiamata dalla norma, fatto salvo il caso in cui siano in possesso di certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive.

Si attira l'attenzione, infine, anche sulle disposizioni recate dall'art. 2, volte a sollecitare l'adesione dei profughi ucraini alla somministrazione di vaccini anti-COVID, nonché alla sottoposizione ad altre misure di profilassi che pure avvengono a mezzo di vaccino.

In proposito specifiche direttive sono state impartite dal Ministero della Salute e dall'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana.



Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo
Area IV Diritto Civile, Immigrazione e Asilo

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e si resta in attesa di conoscere le disponibilità di accoglienza - già richieste con prefettizia n. 0026099 dello scorso 3 marzo -, nonché ricevere aggiornate notizie sulla presenza dei cittadini ucraini nei rispettivi territori.

IL PREFETTO
(Librizzi)

IL DIRIGENTE AREA IV
Viceprefetto Aggiunto
Nicolosi